



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventisei il giorno 20 del mese di Febbraio 2026 alle ore 21.30, in seconda convocazione, essendo la prima del giorno 19 febbraio 2026 andata deserta, si è riunita l'Assemblea, straordinaria dei Soci, dell'**Associazione Arcipelago Sicilia – Sicilia in fuori strada** (di seguito anche solo "Associazione"), si è riunita in modalità telematica, mediante la piattaforma Discord, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati, come da convocazione del 13/02/2026.

Alle ore 21.33 del 26 Febbraio 2026, il Presidente Scuderi Caterina Maria, con l'assistenza del Segretario Patti Angela, identifica tutti i soci presenti, risultano collegati, previo accertamento della loro identità, i seguenti Soci:

sig. Privitera Alberto

sig. Corrado Occhipinti

sig. Tommaso Latina

sig. Famiani Fernando

sig. Saraniti Gregorio

sig. Di Guardo Domenico

sig. Russo Salvatore

sig. Camarda Nunziata

Sono altresì presenti per delega agli atti i soci come di seguito indicati:

sig. RUSSO SALVATORE - Delegato del sig. MOTTA PAOLO

sig. ra SCUDERI CATERINA - Delegato del sig. MIRABILE MASTROIENI FRANCESCA

sig. SARANITI GREGORIO - Delegato del sig. ZIZZO ANDREA

sig. DOMENICO DI GUARDO - Delegato del sig. VINTALORO ANGELO

sig. DOMENICO DI GUARDO - Delegato del sig. FORNARI ANDREA

sig. TOMMASO LATINA - Delegato del sig. CARUSO MARCO

sig.ra ANGELA PATTI - Delegato del sig. MUSCOLINO ALBINO

sig. DI GUARDO DOMENICO - Delegato della sig.ra DI GUARDO VALENTINA

sig. RUSSO SALVATORE - Delegato del sig. DOMENICO PULVIRENTI

sig. FERNANDO FAMIANI - Delegato del sig.ra FORGIONE LUISA

sig. FERNANDO FAMIANI - Delegato del sig. DI CARLO UGO

sig.ra SCUDERI CATERINA - Delegato del sig. MACALUSO GIUSEPPE

per complessivi n. 22 soci presenti su un totale di n. 24 soci iscritti.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione modifiche statutarie Statuto Associazione Arcipelago Sicilia – Sicilia in fuori strada secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'Ordine del Giorno:

Approvazione modifiche statutarie Statuto Associazione Arcipelago Sicilia – Sicilia in fuori strada

Il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno assumere la qualifica di Associazione di Promozione sociale mediante l'iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In questo senso, al fine di collocarsi nella sezione APS del RUNTS, il Presidente informa gli associati presenti della necessità di procedere ad approvare le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

A tal fine, rileva che, a seguito dei già citati decreti, è stato predisposto il modello di Statuto tipo, conforme alle disposizioni del CTS, il quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato "A" facente parte del presente verbale.

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo.

Chiede di intervenire il sig. Di Guardo Domenico che propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto della Associazione **Arcipelago Sicilia – Sicilia in fuori strada** dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti i soci e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata dal sig. Di Guardo Domenico, ovvero di procedere all'approvazione del testo di Statuto dandolo per letto.

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci
ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO SICILIA – SICILIA IN FUORI STRADA

Verbale nr. 1/2026

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 22

Voti contrari: nr. /0

Voti astenuti: nr / 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti,

DELIBERA

di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto dell'Associazione Arcipelago Sicilia – Sicilia in fuori strada, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- di adottare il nuovo testo di Statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, conforme ai fini dell'assunzione della qualifica di APS;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione Arcipelago Sicilia – Sicilia in fuori strada APS;
- di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

Ai fini della registrazione si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Alle ore 23.21, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e previa lettura ed approvazione del presente verbale dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

[Firma]



Il Presidente

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 2/3/2026
N. 114.....SERIE 3
VERSATI

Pagina 3 di 3

IL DIRETTORE Per la Direttrice Provinciale
Adriano Spasato
Il Funzionario delegato alla firma

STATUTO ASSOCIAZIONE

ARCIPELAGO SICILIA-SICILIA IN FUORI STRADA APS

ART. 1

Costituzione, Denominazione e sede

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "**Associazione ARCIPELAGO SICILIA - SICILIA IN FUORI STRADA APS**" per abbreviazione nel corpo del testo si citerà come "Arcipelago Sicilia" (di seguito anche solo "Associazione"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e/o "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione denominata **ARCIPELAGO SICILIA- SICILIA IN FUORI STRADA APS** ha sede legale nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) in Via/ Cesare Battisti n. 30/A.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di modificare il presente statuto.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.4 L'Associazione può aderire anche alle Reti associative di cui all'art. 41 del D.Lgs 117/2017 ess.mm. ii.

ART. 2

Attività e finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro; collabora a livello regionale con tutti gli enti preposti allo sviluppo del territorio; realizza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare ha per finalità la promozione e la valorizzazione turistica del territorio (l'isola di Sicilia, le sue isole minori nonché quelle maltesi per gli stretti collegamenti storico geografici con la Sicilia) esaltandone le caratteristiche storiche, morfologiche, naturalistiche ed antropiche; contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

2.2 L'Associazione persegue le finalità sopraindicate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore);

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

2.3 Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) incentivare lo sviluppo turistico dell'arcipelago Sicilia" attraverso la promozione di tutte le risorse ambientali del territorio (naturali e storico culturali) prefiggendosi in tal modo di attuare sia obiettivi di crescita economica sia culturale, anche attraverso l'indispensabile apprendimento delle lingue straniere;
- b) accogliere il turismo (crocieristico compreso) organizzando escursioni viaggi - in proprio o per conto di soggetti terzi, pubblici o privati in tutto il territorio dell'arcipelago Sicilia", avvalendosi di mezzi convenzionali, fuori strada, aerei, marittimi. L'associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi;
- c) diffondere la conoscenza e fruizione delle peculiarità locali, mediante l'organizzazione e/o gestione di incontri, dibattiti, congressi, mostre, conferenze, fiere atte a valorizzare il c.d. prodotto 'Sicilia'. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione si avvarrà di tutte le risorse presenti sul territorio (artigianato, industria, agricoltura, commercio, servizi, professionisti);
- d) promuovere e svolgere direttamente studi e ricerche - operando anche congiuntamente ad Università, centri di cultura, enti pubblici e privati, organismi e società italiane ed estere aventi scopi simili per la conoscenza e corretta gestione/fruizione di beni culturali e risorse ambientali di particolare interesse della "arcipelago Sicilia", con particolare attenzione a tutti quei beni inaccessibili alla pubblica fruizione legata a motivi di natura economico/ gestionale;
- e) organizzare ed adeguare l'offerta del prodotto turistico ai target di riferimento attraverso la progettazione e/o gestione di corsi di formazione nelle discipline inerenti il turismo ed attività connesse;
- f) partecipare alle gare di affidamento dei servizi banditi da enti pubblici per la gestione diretta di beni culturali;
- g) fornire servizi agli enti pubblici per la promozione dei propri territori, attraverso la produzione di materiale pubblicitario (divulgativo e/o scientifico) iconografico e scritti scientifici. Contribuendo con materiale fotografico, video, cinematografico, desktop publishing.
- h) fornire servizi informatici innovativi sui principali social network es. siti web, portali, App-attraverso strumenti digitali e fornire servizi di gestione sui principali social network;
- i) offrire servizi di marketing informatico (web marketing, editoria elettronica) sia in proprio che in compartecipazione per la larga diffusione delle bellezze dell'arcipelago Sicilia";
- l) gestire direttamente o in rapporto di partnership impianti e/o strutture turistici di tutti i generi, con particolare riferimento alle agenzie turistiche e di trasporto pubblico e privato e tra privati.

2.4 L'Associazione può, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, prevedere l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale.

Le attività diverse dovranno essere identificate dal Presidente, proposte al Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea dei Soci. Spetta al Consiglio Direttivo, successivamente all'approvazione assembleare, attestare il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2.5 L'Associazione può prevedere l'esercizio di raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questa attività di raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e con tutti i sostenitori.

2.6 Al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, l'Associazione potrà costituire la sezione Compagnia Teatrale. Il Consiglio Direttivo disciplinerà con regolamento la sezione Compagnia Teatrale dell'Associazione.

2.7 Al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale della comunità, potrà costituire la sezione Gruppo Folkloristico e/o le sezioni Gruppo bandistico, o gruppo orchestrale popolare.

Il Consiglio Direttivo disciplinerà con regolamento le rispettive sezioni gruppo folkloristico, bandistico, gruppo orchestrale popolare dell'Associazione.

ART. 3

I Soci

3.1 I Soci dell'Associazione si classificano in:

- a) soci ordinari, cioè coloro che versano la quota associativa annualmente determinata;
- b) soci sostenitori, cioè coloro che effettuano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;
- c) soci fondatori, cioè coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci di cui sopra;

3.2 Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

3.3 L'ammissione può essere accettata o rifiutata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all'interessato il quale può, entro i sessanta giorni successivi, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri ove istituito. Il suddetto pronunciamento sarà inappellabile.

3.4 La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro soci.

3.5 L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 5.

3.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

3.7 Le attività svolte dai soci in qualità di volontari e in favore dell'associazione, sono a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

ART. 4

Diritti e Doveri dei Soci

4.1 Tutti i Soci:

- hanno il diritto di votare in Assemblea qualora iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- possono eleggere tutti gli Organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- possono partecipare attivamente al programma annuale delle attività;
- possono consultare i libri sociali in virtù dell'art. 17 del presente Statuto.

4.2 Tutti i Soci:

- devono mantenere un rapporto di rispetto nei confronti degli altri Soci e di tutti gli Organi associativi;
- devono versare la quota associativa nei tempi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo;
- devono accettare i principi dello Statuto nonché le sue finalità e tutti i regolamenti se istituiti.

4.3 Il socio **può recedere** dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed in caso è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

4.4 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

ART. 5

Perdita della qualità di socio

5.1 La perdita della qualifica di socio si ha:

- a) mancato pagamento della quota associativa;
- b) gravi violazioni alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione per comportamento scorretto.

5.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso il socio moroso viene sospeso dall'esercizio delle attività sociali e dal diritto di voto. Il Presidente con comunicazione espressa diffida il socio moroso alla regolarizzazione.

La mancata ottemperanza entro 30 giorni dalla diffida, comporta l'attivazione della procedura di decadenza.

5.3 La perdita della qualifica di socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo in un apposito ordine del giorno.

5.4 Il socio dichiarato decaduto, per poter rientrare nell'associazione e riacquistare la qualifica di socio, deve fare espressa richiesta di riammissione al Consiglio Direttivo il quale, caso per caso, deciderà sull'ammissione e comunicherà in forma espressa all'interessato.

5.5 È ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci o al Collegio dei Probiviri ove istituito, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri.

5.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

ART. 6

Organi Sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Leggi Vigenti;
- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

ART. 7

L'Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

7.2 Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

7.3 La **convocazione** dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno **10 giorni prima** di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria, ed almeno **20 giorni prima** di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

7.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

7.5 All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali.

7.6 Ogni socio può rappresentare, per mezzo di **delega** scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, **non più di un associato**.

7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Trascorsa almeno un'ora dall'orario di convocazione, in assenza del numero legale, il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Assemblea a motivo del fatto che, per mancato raggiungimento del numero legale, l'Assemblea non può procedere a decisione alcuna.

La successiva convocazione, che può aver luogo non prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla convocazione precedente, è validamente costituita e le deliberazioni sono validamente esitate con la maggioranza dei voti dei presenti.

7.8 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione che non può aver luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima convocazione, si richiede la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera validamente il punto all'odg a maggioranza di voti.

7.9 La **modalità di voto**, sia in assemblea ordinaria sia in assemblea straordinaria, avviene:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- per scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Di norma si procede per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto ove ci siano più candidati, o a distanza, previste dal presente Statuto o da eventuali regolamenti, deve essere garantito l'anonimato e la sicurezza del voto espresso.

7.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

7.11 L'Assemblea ordinaria o straordinaria e di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale, concordando data e ora.

7.12 L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7.13 E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si possano tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandone i requisiti. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.14 Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali.

7.15 Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.16 L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

9.1 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo presta il suo servizio in base agli indirizzi dettati dall'Assemblea e svolge tutte le attività a titolo gratuito.

9.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

9.3 Il Consiglio Direttivo è composto da **7 (sette)** membri. All'interno del consiglio sono eletti col voto a maggioranza assoluta le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e 3 Consiglieri deputati a coordinare le attività dell'associazione.

9.4 I coordinatori nominati fra i tre consiglieri non aventi cariche specifiche all'interno del consiglio direttivo, sono figure di competenza tecnica e/o artistica che supportano e collaborano negli specifici settori dell'associazione per il migliore funzionamento ed organizzazione della stessa.

Ciascun coordinatore, su delega del consiglio Direttivo può curare altresì le relazioni con Enti, strutture ed altre associazioni, negoziando accordi e collaborazioni sulla materia di sua competenza.

9.5 Il Consiglio Direttivo su quanto non rientrante nelle competenze esclusive dell'Assemblea e degli altri Organi:

- elegge e revoca fra i propri componenti il Presidente, Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere ed i coordinatori;

- stila i programmi dell'attività dell'Associazione rispetto alle linee approvate dall'Assemblea;

- verifica la predisposizione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;

- cura i libri sociali di sua competenza;

- decide sui provvedimenti disciplinari dei Soci;

- delibera la quota sociale annuale;

- valuta la richiesta di nuove adesioni e ne decreta l'adesione o la non accettazione;

- provvede alla cura e alla gestione dei beni dell'Associazione o affidati ad essa;

- stila il bilancio consuntivo e di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- costituisce gruppi di lavoro per realizzare progetti specifici;

- approva i compensi per la retribuzione necessaria ai fini del funzionamento dell'Associazione;

- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. ii.;

- decreta le attività diverse rispetto alle attività di interesse generale;

- delibera sulla decadenza dei soci per morosità.

9.6 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

9.7 Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto d'interessi degli amministratori si fa riferimento all'art. 2475-ter del Codice civile.

9.8 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, lo stesso Organo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Segretario redige il verbale di seduta. In caso di impedimento deve comunicare al Presidente la sua assenza almeno 24 ore prima della seduta, al fine di coordinare anticipatamente tra i consiglieri quella facente funzione in quella seduta.

9.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, in forma elettronica, almeno **5 giorni prima** e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In caso di **urgenza** la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di **24 ore prima** e, qualora vi sia un difetto formale, tutte le convocazioni sono ritenute valide con la presenza di tutti i Consiglieri.

9.10 Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche mediante collegamenti a distanza (in videoconferenza o altri metodi) purché il Presidente accerti le identità di ogni componente e le convocazioni dovranno riportare il link o la piattaforma con i relativi codici di accesso.

9.11 Il Consiglio Direttivo deve approvare apposito regolamento per la modalità di votazione on line. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide devono prevedere la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le deliberazioni si intendono valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Ai fini del valido quorum per la validità della riunione e della votazione non è ammessa delega.

9.12 Per ogni riunione dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dal Segretario e dal Presidente. Lo stesso verbale deve essere approvato nel primo Consiglio utile e deve essere consultabile da tutti i Soci dopo richiesta al Presidente di cui all'art. 17 del presente Statuto.

9.13 I consiglieri che senza valida motivazione si astengano dalla partecipazione alle attività per la vita dell'associazione cui sono deputati, saranno sollevati dall'incarico attraverso una delibera di decadenza. I consiglieri in possesso di libri sociali dovranno rimetterli nelle mani del Presidente che provvederà entro 15 giorni a indire la riunione per la surroga.

9.14 Di fronte a casi di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri in corso di mandato, l'Assemblea provvede alla surroga. Se la composizione del Consiglio risulta inferiore alla metà più uno del totale dei componenti l'Assemblea prevede all'elezione dell'intero Organo entro 60 gg.

ART. 9

Presidente

8.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ne sovrintende al funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, cura i rapporti esterni nei confronti di terzi ed in giudizio.

8.2 Il Presidente viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo merito all'attività compiuta.

8.4 Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi e sociali, governa e gestisce l'Associazione, propone al Consiglio Direttivo i programmi delle attività e le differenti iniziative.

8.5 Firma il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

8.6 In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento.

8.7 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

8.8 In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solamente per svolgere l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva che deve svolgersi entro trenta giorni.

8.9 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo, al proprio interno.

10.2 Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze; tenere sempre aggiornata l'anagrafica dei soci, aggiornando il rispettivo libro; curare tutti i documenti dell'Associazione; provvedere e coordinare il funzionamento della vita dell'Associazione e assicurare l'attuazione delle deliberazioni. Esso è il diretto responsabile di tutta la documentazione dell'Associazione insieme al Presidente.

10.3 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

ART. 12

Organo di controllo

11.1 L'organo di controllo monocratico viene eletto dall'Assemblea qualora ne si ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. Esso ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017.

11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.3 L'Organo di Controllo, qualora istituito, ha il diritto di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Presidente notizie sull'andamento di tutte le attività amministrative.

11.4 L'Organo di Controllo può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.

ART. 12

Revisore legale dei conti

12.1 L'Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il relativo componente sia un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, si compone di tre membri che vengono scelti tra i soci dell'Associazione. Gli stessi sono eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci e il collegio nomina al suo interno, con segreta votazione, il Presidente.

13.2 I Probiviri accertano che i Soci rispettino il presente Statuto e hanno il compito di giudicare nei casi di controversia fra gli associati.

13.3 La loro carica perdura 4 anni e rimangono in carica in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 14

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.mm.ii.

Non possono essere distribuiti, anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione comprese le riserve e i fondi degli associati, dei collaboratori e dei lavoratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche di fronte allo scioglimento individuale del rapporto associativo o di altro tipo di recesso.

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- contributi dello Stato e di tutti gli Enti Pubblici;
- raccolta fondi;
- proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- qualsiasi altra entrata utile al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15

Bilancio di esercizio

16.1 Il bilancio annuale dell'Associazione decorre dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Il bilancio viene redatto, su indicazione del Consiglio Direttivo, dal Segretario dell'Associazione e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente, entro il 30 giugno di ogni anno.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente e corredato da tutti i documenti previsti dalla stessa, deve rappresentare l'andamento economico-finanziario dell'Associazione. Il bilancio di esercizio deve essere esposto pubblicamente nei locali della Sede Legale e Sociale dell'Associazione.

ART. 16

Libri sociali

17.1 L'Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla normativa vigente che sono:

- libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Segretario sotto lo stretto controllo del Consiglio Direttivo su cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo, che deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

17.2 Ogni Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà al Socio ed al Segretario tenutario il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

ART. 17

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Per poter ottenere la qualifica di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) l'Associazione attraverso il legale rappresentante, si iscrive nella sezione relativa del R.U.N.T.S. di cui agli art. 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Successivamente l'Associazione indica negli atti e in tutta la sua corrispondenza e in ogni comunicazione pubblica gli estremi dell'iscrizione.

ART. 18

Onorificenze

18.1 Il Presidente dell'associazione, sentito il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci i nomi di personalità che abbiano con la loro opera arrecato benefici alla società, all'ambiente, alla cultura o all'associazione stessa e propone l'onorificenza delle cariche di Presidente Onorario e Socio Onorario.

Tali onorificenze comportano per il titolare la possibilità di poter partecipare a qualunque attività sociale a rilevanza esterna o interna dell'associazione, in quest'ultimo caso senza diritto di voto.

18.2 Il Presidente ed i Soci Onorari sono esentati dall'obbligo di versamento della quota sociale, a meno che non intendano partecipare attivamente alla vita sociale. In questo caso chiedendo il tesseramento acquisiranno il diritto di voto, senza peraltro perdere l'onorificenza precedentemente acquisita di Presidente o Socio Onorario.

ART. 19

Volontari

19.1 L'Associazione si basa sull'opera e sulla capacità dei Volontari quali donne e uomini che donano la loro opera a favore del bene della propria Comunità. Essi svolgono il servizio senza fini di lucro e perseguono la loro attività per meri scopi solidaristici e non possono essere retribuiti.

19.2 Il Consiglio direttivo stabilisce, con proprio regolamento, le modalità e i limiti degli eventuali rimborsi delle spese documentate da rimborsare ai Volontari che non possono riceverne in maniera forfettaria. Tutte le spese sostenute devono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro forma di lavoro retribuito con l'associazione.

19.4 L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e anche per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

Lavoratori

20.1 L'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori dipendenti anche associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

ART. 21

Sezione Giovani

22.1 Può essere costituita la Sezione Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.

22.2 Possono essere iscritti alla Sezione Giovani gli associati di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti. La disciplina è rimessa ad un regolamento del Consiglio direttivo.

22.3 I componenti votano per il tramite dei rispettivi titolari della responsabilità genitoriale.

ART. 22

Convenzioni e concessioni

23.1 L'associazione può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto proprio il servizio, a condizioni di mercato, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.

L'associazione per la gestione di parziale e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema dell'affidamento a terzi.

ART. 23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

24.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del competente Registro Unico Nazionale del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso territorio.

24.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

Rinvio

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché, in quanto compatibili, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 2/3/2026
N. 114 SERIE 3
VERSATI

€

IL DIRETTORE
[Signature]

Per la Direzione Provinciale
Adriana Spasato
Il Funzionario delegato alla firma
[Signature]